

## Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 15 gennaio 2024, n. 88 - Nunziata, pres.; Testini, est. - Acqua & Sole s.r.l. (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Comune di Pavia (avv. Nadile) ed a.

**Sanità pubblica - Attività di gestione di rifiuti - Autorizzazione al recupero dei fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione ed altre matrici organiche tra cui la c.d. spremitura di FORSU - Spandimento del digestato prodotto dall'impianto sui campi a beneficio dell'agricoltura (operazione R10).**

*Non è ammissibile ritenere che la norma regionale possa intervenire in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, quale è la materia «ambiente», per sovvertire il quadro delle competenze amministrative delineate dall'art. 6, n. 3, del d.lgs. n. 99 del 1992 il quale affida alle Regioni e non ai Comuni il compito di individuare le fasce di rispetto entro le quali è vietata l'attività di spandimento fanghi.*

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 15 ottobre 2010, n. 7528, in *Foro amm. C.D.S.*, 2010, 10, 2148; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 4 aprile 2012, n. 1006, in *Foro amm. T.A.R.*, 2012, 4, 1124; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 25 maggio 2009, n. 3848, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. Non esclude che l'attività in questione possa essere oggetto di regolamentazione e disciplina da parte degli strumenti urbanistici comunali Cons. Stato, Sez. IV 16 giugno 2015, n. 2986, *in*.

\*

T.A.R. Veneto, Sez. IV 2 gennaio 2024, n. 3 - Raiolapres., pres.; Avino, est. - (*Omissis*) s.r.l. ed a. (avv. Salmaso) c. Comune di (*Omissis*) (avv.ti Domenichelli, Peterle, Brusegan, Maretto e Chiaia) ed a.

**Sanità pubblica - Rifiuti - Natanti fuori uso - Ordinanza di rimozione, avvio a recupero/smaltimento di una imbarcazione - Qualifica.**

*Sebbene le norme interne e sovranazionali non offrano indicazioni esplicite e univoche circa la possibilità di qualificare come rifiuti, agli effetti della sottoposizione alla relativa disciplina, le imbarcazioni fuori uso - le quali non figurano nell'elenco europeo dei rifiuti (EER) riprodotto nell'Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, dove si trovano codici EER associati ai «veicoli fuori uso» cui le imbarcazioni non sono assimilabili e a quelli genericamente prodotti da attività di demolizione - cionondimeno a determinate condizioni, quelle stesse che, per l'art. 183, comma 1, lett. a) del TUA citato dai ricorrenti, connotano come rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi», anche le imbarcazioni abbandonate possono ricadere nella disciplina relativa. Va invero considerata la destinazione oggettiva dell'imbarcazione, che per come desumibile dall'inequivoco intento del proprietario di «disfarsi» della stessa, consente di ricondurre il natante in questione entro la nozione di «rifiuto» proposta dall'art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, oltre che dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, secondo cui è parimenti «“rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» (1).*

(1) Sul punto giurisprudenza costante.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 18 dicembre 2023, n. 10962 - Lopilato, pres. f.f.; Martino, es. - Colacem S.p.A. (avv.ti Vivani, Sordini, Corbyons) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

**Ambiente - Produzione e commercializzazione di leganti idraulici e cemento - Sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) - Attività di carico-scarico dei leganti idraulici in vista della loro commercializzazione - Area contaminata - Ordine di realizzare una serie di interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato - Soggetto responsabile.**

*Dall'analisi delle disposizioni contenute nel Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articoli da 239 a 253) si evince che: 1) il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i), ovvero «le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia»; 2) gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (art. 244, comma 2); 3) se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli*

interventi che risultassero necessari sono adottati dall'Amministrazione competente (art. 244, comma 4); 4) le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi tra l'altro l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4); 5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2) (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 25 settembre 2013, n. 21 ord., in *Riv. giur. ed.*, 2013, 5, I, 835 La Corte di giustizia si è espressa nel senso di reputare il richiamato quadro normativo conforme alla direttiva 2004/35/CE (Corte giust. 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Foro it.*, 2015, 6, IV, 293).

\*

T.A.R. Molise, Sez. I 20 dicembre 2023, n. 346 - Gaviano, pres.; Ferrari, est. - Voltwind Energy s.r.l. (avv.ti E. e F. Bocchini) c. Regione Molise (n.c.) ed a.

### **Ambiente - Rigetto dell'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in forma eolica.**

*La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Tuttavia, la tutela del paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale, la qual cosa giustifica il complesso e articolato sistema di protezione che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della CEDU (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale (1).*

(1) In senso conforme cfr. Corte cost. 26 marzo 2010, n. 119, in *Foro it.*, 2010, 10, I, 2619; Corte cost. 22 maggio 2009, n. 162, in *Riv. giur. ed.*, 2009, 3, 693; Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3770, in questa *Riv.*, 2010, 210; T.A.R. Molise, Sez. I 5 febbraio 2013, n. 29 in *Foro amm.* T.A.R., 2013, 2, 590.

\*

T.R.G.A. Trento 20 dicembre 2023, n. 212 ord. - Rocco, pres.; Polidori, est. - Associazioni denominate LAV, Lega Antivivisezione, e LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia (avv. Linzola) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Bernardi, Cattoni e Azzolini) ed a.

### **Animali - Ordinanza contingibile e urgente con cui è stato autorizzato un intervento di rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica - Sulla corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea in materia di abbattimento o neutralizzazione degli animali pericolosi.**

*Vanno rimesse alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: a) se, sulla base del disposto dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell'art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che «la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale», ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla deroga al divieto di «qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale», di cui alla lett. a) dell'art. 12 della medesima direttiva, l'ulteriore condizione, relativa al fatto che «non esista un'altra soluzione valida», debba essere interpretata nel senso che l'autorità competente deve dimostrare l'assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell'animale dall'ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell'abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità; oppure b) se, sulla base del disposto dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell'art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che «la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale», ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla deroga al divieto di «qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale», di cui alla lett. a) dell'art. 12 della medesima direttiva, l'ulteriore condizione, relativa al fatto che «non esista un'altra soluzione valida», debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l'autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 14 dicembre 2023, n. 10837 - Carbone, pres.; Loria, est. - Comune di Montecassiano (avv. Filippucci) c. Maggi (avv. Forte) ed a.

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Concordato preventivo - Oneri di smaltimento.**

*Le procedure concorsuali del concordato preventivo con cessione totale dei beni e del fallimento, pur differenziandosi sotto il profilo civilistico delle modalità liquidatorie e degli organi, possiedono analoghi effetti finali: infatti, anche nella procedura di concordato con cessione dei beni, così come nel fallimento, l'impresa cessa la propria attività e pone tutto il suo patrimonio residuo a disposizione dei creditori. In ragione di ciò i costi da sostenere per porre rimedio alle «esternalità negative» di produzione (sanitarie, ambientali, di pubblica incolumità, etc.) devono ricadere sul patrimonio residuo dell'impresa che sarebbe destinato a soddisfare la massa creditoria; diversamente opinando, quei costi ricadrebbero sulla collettività incolpevole (fattispecie relativa all'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006).*

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Ad. plen. 26 gennaio 2021, n. 3, in *Foro it.*, 2021, 5, III, 294.

\*

T.A.R. Umbria, Sez. I 13 dicembre 2023, n. 723 - Ungari, pres.; De Grazia, est. - Chiron Energy SPV 15 S.r.l. (avv. Cassar, Marconi e Gennaro) c. Regione Umbria (avv. Benci e Ricci) ed a.

### **Ambiente - Istanza di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica.**

*Non è fondato l'assunto secondo cui il quadro normativo di riferimento, di fonte statale e sovranazionale, sarebbe incompatibile con la possibilità di prevedere, per le aree idonee all'installazione di potenza eolica e fotovoltaica, limiti alla superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti espressi in percentuale sulla superficie dell'appezzamento di terreno. La tesi, infatti, trova testuale smentita nelle disposizioni dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nel definire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20). Dunque, proprio la normativa statale prevede ed anzi impone [art. 20, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021] che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 5 dicembre 2023, n. 1396 - Scafuri, pres.; Rotondano, est. - Di Santo (avv. Chionchio) c. Casa di Riposo Pia Fondazione Opera Pia "Gesù e Maria" ed a. (avv. Chionchio) ed a.

### **Usi civici - Occupazione di terre del demanio civico - Provvedimento di legittimazione del commissario per la liquidazione degli usi civici - Effetti - Piena proprietà - Esclusione.**

*Il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico comporta la trasformazione del demanio in allodio e, contestualmente, la nascita, in capo all'occupatore, di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno. Tale diritto, tuttavia, non si identifica nella piena proprietà, ma mantiene la caratteristica, storicamente tipica del livello, di jus in re aliena (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. Sez. III Civ. 8 gennaio 1997, n. 64, in questa Riv., 1997, 645, con nota di A. ORLANDO, *Esercizio della prelazione su terreni di demanio civico*.

\*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 22 novembre 2023, n. 853 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - Inverardi e Gaibotti di Inverardi Silvano e C. S.n.c. (avv. Braga) c. Comune di Cologne (avv. Francesco) ed a.

**Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Dispersione degli eventuali inquinanti presenti mediante acque di lavaggio o acque meteoriche - Misure di prevenzione - Messa in sicurezza del materiale rimosso e dell'area escavata.**

*Le misure di prevenzione possono essere imposte anche al proprietario incolpevole dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui «Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242»: laddove il richiamo alla «procedura di cui all'articolo 242» è un richiamo al comma 1 di detto articolo, il quale prevede che «Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione (...)». La competenza del Comune ad ordinare la realizzazione di misure di prevenzione, in assenza di norme di legge attributive di tale competenza ad enti specifici, può essere fatta ragionevolmente discendere dalla circostanza che il Comune, oltre ad essere l'ente più prossimo alla potenziale fonte di contaminazione, è uno degli enti deputati a ricevere la comunicazione preventiva di avvio dei lavori di realizzazione delle misure di prevenzione ex 304, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nonché l'ente che, in caso di mancata esecuzione degli interventi stessi da parte del responsabile della contaminazione o del proprietario incolpevole, è tenuto a provvedervi in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 250 comma 1 c.a. (1)*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 20 novembre 2023, n. 9928 - Carbone, pres.; Monteferrante, est. - Comune di Marcianise (avv. Santonastaso) c. Fallimento Società Leghe Leggere S.p.A. (avv. Imparato).

**Sanità pubblica - Rifiuti - Curatore fallimentare - Obbligo di rimozione.**

*L'obbligo di rimozione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 192, comma 3 del Codice dell'ambiente, sussiste nei confronti del curatore fallimentare in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento, esso diviene detentore dei beni oggetto del fallimento sin dal momento di predisposizione dell'inventario degli stessi, ai sensi degli artt. 87 e ss. della legge fallimentare. Nello specifico la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare «beni negativi»), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti). Proprio in considerazione dei principi di prevenzione e di responsabilità, affermati dalla normativa euorunitaria nonché dall'art. 178, la disposizione codicistica deve essere interpretata nel senso di attribuire all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti affinché i curatori fallimentari adottino adeguate misure per la rimozione dei rifiuti. Infatti, secondo il diritto euorunitario, i rifiuti devono essere in ogni caso rimossi, anche qualora l'attività dell'impresa cessi: il soggetto responsabile potrà essere individuato nello stesso imprenditore non fallito, oppure in colui che amministra il patrimonio fallimentare. In quest'ultima ipotesi non viene richiesta un'analisi del titolo sottostante al soggetto responsabile degli obblighi di rimozione, in quanto i costi della gestione dei rifiuti vanno imputati sia al loro produttore iniziale, che ai detentori del momento ed ai detentori precedenti. L'esimente prevista all'art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 può essere riconosciuta unicamente a favore di chi non sia detentore dei rifiuti, pertanto ad esempio nei confronti del proprietario incolpevole del terreno. Dunque il costo della rimozione potrà ricadere sull'attivo fallimentare, quale conseguenza della funzione di garanzia che assume il detentore dei siti in cui sono abbandonati i rifiuti, in precedenza sede dell'impresa fallita, in conformità del principio di «chi inquina paga».*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 20 novembre 2023, n. 17216 - Sapone, pres.; Scalise, est. - Comune di Chieti (avv. Morgione e Tracanna) c. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

**Ambiente - Progetto di velocizzazione di una linea ferroviaria - Giudizio positivo sulla compatibilità ambientale di un progetto di fattibilità tecnico-economica - Obiettivo dell'aumento del traffico ferroviario e del trasporto intermodale su rotaia quale modalità di realizzazione della mobilità sostenibile.**

*La corretta applicazione del principio di precauzione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, in assenza di un riscontro oggettivo e verificabile. E ciò vale a maggior ragione nella fattispecie in cui un parere, in cui sono confluite le univoche e concordanti valutazioni tecniche di tutti gli interlocutori (pubblici e privati)*

competenti, abbia concluso per l'assenza di un danno significativo alle varie componenti ambientali in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica (fattispecie relativa ad un progetto di velocizzazione di una linea ferroviaria) (1).

(1) In senso conforme cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV 31 agosto 2023, n. 8098, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

Cons. Stato, Sez. IV 16 novembre 2023, n. 9852 - Neri, pres.; Furno, est. - La Torrazza S.r.l. (avv.ti Montanaro, Renna) c. Città Metropolitana di Torino (avv. Colarizi) ed a.

**Ambiente - Discarica per lo smaltimento di rifiuti anche pericolosi (tra cui l'amianto) - Ampliamento della discarica mediante la realizzazione di una cella destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (incluso l'amianto in matrice sia friabile sia compatta) e non pericolosi - Valutazione di impatto ambientale.**

*La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica del progetto, in quanto nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprrezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 14 marzo 2022, n. 1761, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

T.A.R. Umbria, Sez. I 8 novembre 2023, n. 615 - Ungari, pres.; De Grazia, est. - Mag Umbria Molise S.r.l. (avv.ti Giuliani, Biadico, Lazzati e Costa) c. Comune di Montecastrilli (avv. Pepe) ed a.

**Ambiente - Sviluppo sostenibile - Istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico con moduli a terra - Limiti alla superficie massima utilizzabile per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.**

*La tesi della inconfigurabilità di limiti alla superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici trova testuale smentita nelle disposizioni dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo dell'insieme delle disposizioni contenute nell'art. 20, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20). Dunque, proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone [art. 20, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021], che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo e la compromissione delle esigenze di protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 2 novembre 2023, n. 9440 - Lopilato, pres. f.f.; Furno, est. - Voltwind Energy S.r.l. (avv.ti E. e F. Bocchini) c. Comune di Fragneto Monforte (avv. Balletta)

**Ambiente - Realizzazione di un progetto di parco eolico - VINCA - Valutazione di incidenza**

*Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del d.p.r. n. 120/2003, che ha sostituito l'art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della direttiva «Habitat». L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche*

del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto (1).

(1) In senso conforme *ex pluribus*, Cos. Stato, Sez. VI 14 ottobre 2014, n. 5092, in *Foro amm.*, 2014, 10, 2575.

\*

T.A.R. Veneto, Sez. IV 31 ottobre 2023, n. 1533 - Raiola, pres.; Avino, est. - Legnago Servizi S.p.A. (avv.ti Balestreri e Kiniger) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin, Londei e Quarneri) ed a.

#### **Sanità pubblica - Rifiuti - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU - Classificazione dei rifiuti speciali.**

*Il carattere differenziato della raccolta dei rifiuti urbani ingombranti sottoposti a trattamento non influisce sulla riconducibilità di essi tra i rifiuti speciali con codice 19 12 12 dell'EER (elenco europeo rifiuti), atteso che questa diversa classificazione dipende dalla tipologia di trattamento subito dal rifiuto e vieppiù dal risultato del detto processo, che deve condurre alla formazione di un rifiuto avente caratteristiche chimico-fisiche differenti da quelle inizialmente possedute; pertanto, ai suddetti fini riclassificatori non è decisiva nemmeno l'attribuzione del codice 19 12 12 dell'EER se a tale formale individuazione non corrisponde una sostanziale eterogeneità del prodotto esitato dal trattamento.*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

T.A.R. Piemonte, Sez. II 19 ottobre 2023, n. 808 - Bellucci, pres.; Maisano, est. - Bellucci, pres.; Maisano, est. - Ecosardinia 3 S.r.l. (avv.ti Sciolla, Viale, Iula e Ruggeri) c. Comune di Pecetto di Valenza (avv. Golinelli e Monetto) ed a.

#### **Ambiente - Istanza di procedura semplificata abilitativa (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra - Necessità della valutazione di incidenza (VINCA) per la vicinanza dell'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico ad un Sito di importanza comunitaria compreso nella Rete Natura 2000.**

*La valutazione d'incidenza si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa, per l'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. Il sindacato del giudice amministrativo è, perciò, limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione (1).*

(1) cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 1° luglio 2022, n. 2151, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 19 luglio 2019, n. 1455, *in*; Cons. Stato, Sez. V 17 settembre 2013, n. 4611, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 9, 2449; Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2009, n. 4206, in questa Riv., 2009, 721; Cons. Stato, Sez. V 21 novembre 2007, n. 5910, in *Foro amm. C.D.S.*, 2007, 11, I, 3152.